

(N. 1841)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DARIDA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(ROGNONI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1982

Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 8 agosto 1980, n. 481, è stato disposto l'aumento di 1.200 unità dell'organico del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria da adibire al servizio di conduzione degli automezzi, in particolare di quelli blindati, il cui numero è andato via via crescendo in relazione alle note esigenze di protezione di magistrati impegnati in processi contro l'eversione.

Nonostante le disposizioni della predetta legge intese a favorire al massimo il reclutamento di autisti attraverso il conferimento dei posti previsti in aumento agli idonei di tutti i concorsi indetti da altre ammi-

nistrazioni dello Stato negli ultimi cinque anni, permangono ancora difficoltà per assicurare a tutti gli uffici giudiziari — specialmente quelli dell'area settentrionale — la presenza di personale per la guida delle autovetture blindate che l'Amministrazione da tempo ha acquistato ed assegnato ad essi.

Ed infatti, nonostante l'espletamento di più concorsi in grado di assicurare la copertura dei posti in organico, avviene ancora che in molti uffici giudiziari le predette autovetture restano inutilizzate per le difficoltà che si incontrano di fatto ad assicurare sollecitamente l'immissione di tutti i

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vincitori di concorsi nelle sedi a ciascuno assegnate. Per alcune delle sedi del nord, infatti, si verificano di continuo rinunce a causa delle note difficoltà di inserimento e di sistemazione che incontrano in particolare coloro che provengono da regioni del centro-sud.

Si rende necessario allora, per sopperire alle indilazionabili esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, assicurare, mediante una procedura spedita, da attivare direttamente in sede decentrata, l'utilizzazione, ancorchè in via provvisoria, e in attesa della copertura dei posti nei modi ordinari, di personale autista più facilmente disponibile « in loco ».

A tal fine l'articolo 1, ricalcando quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 566 del 1973, come modificato dalla legge di conversione n. 685 del 1973, attribuisce ai Presidenti e ai Procuratori generali delle Corti di appello nonchè ai Presidenti di Tribunale e ai Procuratori della Repubblica la facoltà — da esercitare non oltre il quinquennio dall'entrata in vigore della legge — di assumere per la durata massima di un anno prorogabile una sola volta, nei limiti dei posti vacanti per ciascun ufficio giudiziario, autisti non di ruolo tra coloro che, di età non superiore ai 60 anni, siano titolari dell'abilitazione alla guida richiesta per gli autisti di ruolo.

Al fine di meglio assicurare le esigenze di sicurezza e di affidabilità connesse con l'espletamento del servizio di automezzi, specie di quelli blindati, si è previsto di acquisire, prima dell'assunzione, il parere, non vincolante, del Prefetto, nonchè di dare preferenza nelle assunzioni agli ex appartenenti alle forze di polizia o alle forze armate (art. 2).

L'articolo 3 detta disposizioni sul trattamento economico e sul regime previdenziale, in conformità a quanto già previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971 sulle assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato.

Con l'articolo 4 si stabilisce la risoluzione di diritto dei rapporti costituiti ai sensi delle disposizioni precedenti -- a cominciare da quello costituito per ultimo -- con la immissione in servizio del personale autista assunto in via ordinaria, prevedendosi, altresì, nel caso di nuove vacanze, il ripristino dei medesimi con preferenza per quelli che abbiano avuto maggiore durata.

L'articolo 5 prevede l'esonero del personale in questione che abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio, da adottarsi con provvedimento motivato dal capo dell'ufficio giudiziario, sentito il parere delle commissioni di vigilanza e disciplina istituite presso le Corti di appello per il personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia.

L'articolo 6 contempla, per il caso della indisponibilità per qualunque motivo di personale addetto alla guida di auto blindate destinate al trasporto di magistrati, la possibilità di autorizzare questi ultimi, o altro personale dell'Amministrazione della giustizia, a loro richiesta, a condurre personalmente tali autovetture, in questo modo venendo incontro alle pressanti richieste provenienti da vari uffici giudiziari.

Per tale ipotesi si è fatto espresso richiamo alla legge 31 dicembre 1962, n. 1833, contenente modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di autoveicoli, nonchè alle procedure di liquidazione dei danni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i Presidenti ed i Procuratori generali delle Corti di appello, i Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, nel termine massimo di un quinquennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con decreto, previo parere dei Prefetti, ad assumere per la durata massima di un anno rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata — nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario — autisti non di ruolo, secondo le modalità di cui alla legge 8 aprile 1968, n. 482, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Art. 2.

Le assunzioni di cui all'articolo che precede potranno riguardare tutti coloro che non abbiano superato il sessantesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al corrispondente impiego di ruolo.

Sarà data precedenza nelle assunzioni agli ex appartenenti alle forze di polizia o alle forze armate.

Art. 3.

Al personale assunto ai sensi della presente legge competono, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria non di ruolo allo stipendio iniziale nonchè, per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio

in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

Il personale straordinario ha diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quelle contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

Art. 4.

I rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 2 sono risolti di diritto, a cominciare da quello costituito per ultimo presso lo stesso ufficio giudiziario, con l'immissione in servizio del personale autista assunto in via ordinaria in base alle disposizioni vigenti, e possono essere ripristinati, alle condizioni e secondo le modalità di cui alla presente legge, qualora si determinino nuove vacanze nei medesimi posti nelle rispettive piante organiche.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente sarà data precedenza, nelle assunzioni, agli autisti già utilizzati, per maggior tempo, ai sensi della presente legge.

Art. 5.

Il personale assunto ai sensi della presente legge che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio è esonerato dall'incarico con provvedimento motivato dal capo dell'ufficio giudiziario competente a disporre l'assunzione, sentito il parere della commissione di vigilanza e disciplina istituita presso le Corti di appello per il personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia.

Tale provvedimento viene comunicato all'interessato.

Art. 6.

In mancanza, per qualsiasi motivo, del personale autista, il capo dell'ufficio con proprio provvedimento può autorizzare, a domanda, altro personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi compreso quello di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, alla guida delle autovetture assegnate per ragioni di sicurezza personale.

Al personale autorizzato ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1833.

Art. 7.

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 6.500.000.000 in ragione d'anno.

Alla spesa relativa all'anno 1982, valutata in lire 1.650.000.000, si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo 1501 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1982 e sul corrispondente capitolo dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.